



# COMUNICATO UFFICIALE N.01 DEL 30 DICEMBRE 2013

Stagione Sportiva 2013-2014  
(composto da 7 pagine)

Sardegna



Lega Calcio UISP Sardegna  
Sede Regionale UISP in Viale Trieste 69 – 09123 Cagliari  
Tel. 070-857.583 (fisso)  
Email: [sardegna@uisp.it](mailto:sardegna@uisp.it)  
Sito web: [www.uisp.it/sardegna](http://www.uisp.it/sardegna)

Comunicato N.01 del 30 dicembre 2013 – Stagione Sportiva 2013-'14

## ATTIVITA' REGIONALE 2013-2014

### SENTENZA SOCIETA' GONNOSFANADIGA LINAS '97

Visto il Ricorso in II grado della Società Gonnosfanadiga Linas '97 nella persona del Presidente Raffaele Pes

Avverso la sentenza di I grado

pubblicata nel comunicato n. 5 del 07/10/2013, in merito alle squalifiche dei propri tesserati: Sig.ri Baldanzi Diego Nicola, Porcu Fabrizio, Sogus Marco e Meloni Nicola, tutti e quattro sino al 17/04/2014, in virtù degli art 136 R.D. Normativa Generale UISP (*Atto di violenza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso*) + art 28 R.D. (*Riduzione e aumento di pena base per l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti*) + art 26 N.P. (*Sospensione dei termini*)

Gli elementi emersi in fase di indagine relativamente alla gara in oggetto, costituiti fondamentalmente dalle motivazioni fornite nel reclamo da parte della Società ricorrente, comprese le dichiarazioni rilasciate dai tesserati colpiti dai provvedimenti disciplinari, e dal referto arbitrale, configurano un increscioso caso di violenza su un campo di calcio nel corso di quella che sarebbe dovuta essere una partita tra appassionati di uno sport quale è il calcio.

La stessa Società ricorrente, come afferma in premessa di reclamo, non nega che gli episodi verificatosi siano stati riprovevoli, tanto da sentirsi di dover porgere delle scuse. Ad ogni modo, successivamente, produce una serie di motivazioni che, a suo dire, non giustificherebbero la gravità della decisione adottata dalla Commissione disciplinare di I grado, insinuando, peraltro, in maniera piuttosto esplicita, la malafede da parte del suddetto organo giudicante (*"...desta il sospetto che si sia davvero trattato di una ricostruzione sommaria confezionata a tavolino..."*)

In particolare, il Gonnosfanadiga Linas '97, contesta le modalità e i tempi di identificazione dei tesserati colpiti poi dai provvedimenti disciplinari e le relative conseguenze.

Il Direttore di Gara, tuttavia, benchè affermi che la situazione di parapiglia generale non gli abbia consentito di adottare immediatamente delle decisioni disciplinari, ha identificato, *"senza possibilità di errore"*, i soggetti colpevoli in determinati tesserati.

Al di là dell'assenza di altre prove documentali incontrovertibili oltre che della prevalenza della prova legale attribuita al referto dell'arbitro, unico soggetto super partes, un episodio quale quello su cui ci si trova a dover adottare delle decisioni nel merito, ovvero decidere sul grado di responsabilità/gravità da riconoscere a dei tesserati coinvolti in una rissa per ragioni che, in ogni caso, non potrebbero essere tali da giustificare i relativi atti di violenza, si ritiene che la linea da adottare possa essere solo una. Tali condotte, non solo sono contrarie alle codificate norme regolamentari propriamente dette ma, soprattutto, allo spirito che dovrebbe animare una competizione sportiva/amatoriale, ovvero improntata sì sulla sportività e giusto spirito agonistico ma sempre in linea con i principi di lealtà e correttezza e del rispetto dei diversi ruoli. Si intende, quindi, ribadire i principi e le decisioni adottate in sede di decisione di primo grado.

P.Q.M.

Il giudice di II grado

- Conferma integralmente la sentenza di I grado con riferimento a tutti i campi di imputazione contestati;
- Incamera la tassa di reclamo;
- Ordina la pubblicazione della presente Sentenza presso il Comunicato Regionale Lega Calcio UISP e presso quello territoriale della Lega Calcio UISP Cagliari.

Roma, 27/10/2013

Giudice di II° istanza  
**Avv. Manuela Molinu**

**SENTENZA SOCIETA' GRIMAU CARBONIA**

Visto il Ricorso in II grado della Società Grimau Carbonia nella persona del Presidente Maurizio Casti

Avverso la sentenza di I grado

pubblicata nel comunicato n. 5 del 07/10/2013, in merito alle squalifiche dei propri tesserati: Sigri. Sergi Fabrizio e Di franco Simone, entrambi sino al 17/01/2014, in virtù degli art 136 R.D. Normativa Generale UISP (*Atto di violenza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso* + art 23 R.D. (*Attenuanti*) + art 26 N.P. (*Sospensione dei termini*) e del Sig. Cuccheddu Alessio sino al 02.11.2013 ai sensi dell'art 134 R.D. Normativa Generale UISP (*Scorrettezza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso*)

Essendo stato ravvisato un vizio di forma in ordine al ricorso indirizzato alla Giudice di II Grado, rilevabile ai sensi dell'art 70 RD alla lettera d (*la data della partita durante la quale è stato compiuto il fatto illecito*), l'azione proposta è da ritenersi improcedibile

P.Q.M.

Il giudice di II grado

- Conferma integralmente la sentenza di I grado;
- Incamera la tassa di reclamo;
- Ordina la pubblicazione della presente Sentenza presso il Comunicato Regionale Lega Calcio UISP e presso quello territoriale della Lega Calcio UISP Cagliari.

Roma, 27/10/2013

Giudice di II° istanza  
Avv. Manuela Molinu

Cagliari 30 Dicembre 2013

**Il Presidente della Lega Calcio UISP Sardegna**  
**(Pier Paolo Franceschi)**